

Art. 35 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

Il Comune dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 20 gg. salvo i casi di forza maggiore.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. e all'ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

Art. 36 - Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza della licenza od autorizzazione, salvo i casi di illegittimità dei provvedimenti predetti.

Art. 37 - Vigilanza e controllo

Il Controllo dei veicoli, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, e più in generale sull'esercizio dei servizi Taxi ed N.C.C. compete al Comune che lo esercita attraverso un apposito Ufficio di controllo costituito con deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO II

Art. 38 - Vetture pubbliche da piazza a trazione animale

Sono applicabili ai titolari di licenza di vettura a trazione animale tutti gli articoli del presente Regolamento purché compatibili con la particolarità del trasporto.

Art. 39 - Principi distintivi per la trazione animale

1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche non può essere ritenuto un mero strumento di trazione, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino o per mancata idoneità all'abilitazione prevista dal seguente articolo 41 non potrà essere ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
3. I cavalli saranno ferrati con appositi ferri in gomma.
4. Al fine di poter consentire una regolare movimentazione di cavalli, al titolare di licenza potrà essere affidata la conduzione di un cavallo non di sua proprietà, nell'ambito dei cavalli censiti e ritenuti idonei.

Art. 40 - Razze di cavalli idonee per il trasporto pubblico

1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli:

T.P.R. (Tiro pesante rapido) o altre razze da tiro

Lipizzani

Maremmani

Trottatori, soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso.

2. Il rilascio di nuove licenze è subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate al comma precedente.

3. Per le licenze attualmente vigenti è autorizzato l'utilizzo dei cavalli già in esercizio anche se diversi dalle razze indicate al comma 1), purché ritenuti idonei da specifica certificazione veterinaria.

4. Per ogni licenza è previsto l'utilizzo di due cavalli.

5. E' prevista la sostituzione di un cavallo qualora uno dei due cavalli in lavoro sia temporaneamente o definitivamente inidoneo.

6. Non è possibile utilizzare cavalli interi per il servizio. I cavalli interi attualmente impiegati potranno rimanere in servizio.

Art. 41 - Abilitazione del cavallo

1. L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza.

2. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza annuale, presso la ASL territorialmente competente.

3. La visita annuale d'idoneità al lavoro del cavallo deve essere effettuata secondo un protocollo clinico supportato da idonei esami diagnostici, da un'apposita commissione medico-veterinaria, composta da tre medici veterinari, di cui uno designato dalla ASL territorialmente competente, uno indicato dall'ordine dei medici veterinari di Roma e Provincia ed uno indicato dal competente ufficio per la tutela e il benessere degli animali. Qualora necessario il Collegio Veterinario si avvarrà del veterinario che ha in cura il cavallo.

La suddetta Commissione dovrà inoltre tenere un corso di formazione e abilitazione dei vetturini.

Dovrà inoltre essere costituito un nucleo di pronta reperibilità nelle ore di servizio per i vetturini.

4. Sono previste, inoltre, tre visite annuali di controllo che, sulla base della valutazione del rischio, potranno essere intensificate nel periodo estivo. Tali visite devono essere effettuate dal medico veterinario della ASL territorialmente competente.

5. La commissione di cui al comma 3 provvederà, inoltre, alla redazione e tenuta dell'anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione ippica.

6. L'iscrizione all'anagrafe dei cavalli abilitati è attestata in forma scritta e tramite microchip applicato da un veterinario sull'animale. La Polizia Municipale sarà dotata di apposito lettore microchip per identificare i cavalli.

Art. 42 – Libretto di registrazione dei servizi

1. Il titolare della licenza ha l'obbligo di tenere sempre aggiornato il libretto di registrazione dei servizi, in cui andranno riportati i numeri di microchip identificativi dei cavalli utilizzati, nonché l'orario di inizio e fine servizio, le pause e le zone di sosta.

2. E' fatto obbligo ai titolari di licenza di esibire tale libretto ai servizi di vigilanza preposti.

Art. 43 - Caratteristiche della vettura

1. I veicoli da piazza a trazione animale debbono essere del tipo "milordina rotonda" a tre posti interni e possedere le seguenti caratteristiche:

a) Corpo di cassa: ossatura in legno stagionato di frassino o noce. Pannelli in legno noce scayon e tulipier - Tavole di fondo e foderine di legno di olmo - Piastroni di ferro ai lati interni con squadre alle estremità.

b) Ruote: mozzi o barilotti in legno di olmo - Gavelli in frassino - Raggi di acacia (robinia) - Cerchioni in ferro omogeneo a bordi tondi della larghezza minima di mm. 45.

c) Avantreno e retrotreno: ponti di legno in frassino o noce - Assali con lubrificazione ad olio del diametro di mm. 30 - Molle di acciaio a quattro lame da mm. 40 - Meccanica o freno a scatto con impugnatura - Stanghe centinate con puntali nichelati all'estremità - Alettoni lunghi a forma di vaso, in ferro, a mandorla coperto di lamiera - Tavoletta del 3° posto abbassabile con braccioli laterali snodati e nichelati - Capota a tre archi con compassi di ferro.

d) Tappezzeria: spalliera, cuscini e fianchetti di forma liscia in vacca nera lavabile e panno bleu scuro alla capota - Pelle nera granita lucida ai grembiali - Tappeti felpati alle stanghette ed in basso in colore grigio.

e) Fanali: tipo bisquadre ad intera guarnizione - Pareti metalliche nere e placcature nichelate.

f) Ombrelloni: di colore nero invernale ed avana chiaro estivo.

g) Verniciatura: Cassa bleu scuro - Alettoni neri - Tampolo nero - Ferramenta nera - Maniglie nichelate - Giro alla scorniciatura nero - Falsetto amaranto - Avantreno, retrotreno e ruote amaranto con filettatura arancione.

h) Targa: Il veicolo deve essere munito di targa secondo quanto previsto dagli artt. 67 e 70 del Decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e dagli artt. 222 e 226 del D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).

2. Le carrozze devono essere dotate di sistemi di sicurezza, previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali.

3. Devono essere applicati ulteriori dispositivi catarifrangenti sul pettorale indossato dal cavallo, sulle stanghe laterali della carrozza e sul frontalino della testiera.

4. Entro 6 mesi dall'approvazione del presente atto, l'Amministrazione Comunale provvederà ad indicare e realizzare un modello di targa così come previsto dagli articoli 67 e 70 del codice della strada.

5. Al fine di tutelare maggiormente i cavalli durante il servizio, sul retro delle carrozze sarà predisposta la segnaletica rappresentativa del divieto di suonare e dell'obbligo di superare il veicolo a distanza.

6. Le carrozze devono essere dotate di apposito rilevatore di temperatura esterna.

Art. 44 – Percorsi protetti e aree di sosta

1. E' fatto obbligo ai titolari di licenza di svolgere l'attività nei percorsi protetti e negli orari autorizzati, escludendone in ogni caso l'esercizio qualora la temperatura sia superiore ai 35°.

2. I percorsi e le aree di sosta più adeguate sono individuati con provvedimento dirigenziale.

Con medesimo provvedimento sono individuate le modalità di monitoraggio del servizio eventualmente tramite controllo satellitare.

3. Per le prerogative di cui all'articolo 39, tramite provvedimento dirigenziale è inibito il passaggio delle vetture pubbliche a trazione animale in strade non ritenute idonee e/o con pendenze eccessive indicate con apposito provvedimento dirigenziale.

4. Per il riposo dei cavalli durante l'attività lavorativa dovranno essere stabiliti Punti di Sosta e Punti di Sosta Lunga, attrezzati per la cura e il "governo" dei cavalli. Tali aree sono indicate tramite provvedimento dirigenziale.

Art. 45 – Sospensione e revoca della licenza

1. Il Comune dispone la sospensione della licenza per un periodo di tre mesi per le seguenti inosservanze:

- a) mancanza o irregolare compilazione del libretto di registrazione dei servizi;
- b) mancanza dei sistemi di sicurezza di cui al comma 2 dell'art. 43;
- c) inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 dell'art. 44;
- d) mancata o inidonea revisione tecnica del veicolo prevista dall'articolo 226 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;
- e) mancata osservanza dell'andatura consentita così come previsto dal punto 2 dell'articolo 46 del Regolamento Comunale sulla Tutela degli animali.

2. In caso di seconda inosservanza il Comune dispone la sospensione della licenza per un periodo di sei mesi.

3. Oltre a quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento, il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva o decreto penale di condanna per maltrattamento di animali, o in caso d'utilizzo di un cavallo privo dell'abilitazione prevista nel precedente articolo 41, o in caso di macellazione o cessione per la macellazione di un cavallo utilizzato per il servizio.

Art. 46 – Norme transitorie e finali

1. E' consentita la conversione della licenza per il trasporto pubblico non di linea con vettura a trazione animale con la licenza per il trasporto pubblico non di linea con vettura a motore (taxi).

2. Circa il rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli, come già previsto dall'articolo 57 del Regolamento Comunale sulla tutela degli animali, sono incaricati per la vigilanza gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

CAPO III

Art. 47 - Codice di comportamento

1. Entro tre mesi dall'adozione del presente Regolamento, sentita la Commissione consultiva prevista dall'art. 32 e l'Autorità per i servizi pubblici locali del Comune di Roma, verrà approvato con deliberazione della Giunta Comunale il ***Codice di comportamento*** degli operatori del settore, con il quale saranno individuati anche obblighi e divieti per gli operatori e le relative sanzioni.

2. L'impegno al rispetto di tale codice deve essere sottoscritto dal titolare di licenza o autorizzazione al momento del rilascio del titolo.

Art. 48 - Carta dei servizi

L'Amministrazione Comunale promuove l'adozione da parte delle organizzazioni di categoria del settore di una ***Carta dei servizi*** che dovrà ispirarsi ai seguenti principi fondamentali: eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.

Art. 49 - Formazione e aggiornamento

L'Amministrazione Comunale promuove annualmente, d'intesa con le organizzazioni di categoria,

corsi di formazione e di lingua per tutti i tassisti che ne facciano richiesta.
